



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 176

del Consiglio comunale

Oggetto: ART. 174 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M. BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE.

Il giorno 29.12.2020 ad ore 18.05 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consiglieri **Angeli Eleonora**

Baggia Monica

Bosetti,Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi,Vittorio

Brugnara Michele

Bungaro Corrado

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

Demattè Daniele

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Frachetti Piergiorgio

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lenzi Walter

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Maule Chiara

Merler Andrea

Panetta Salvatore

Pedrotti Alberto

Raffaelli Anna

Robol Andrea

Saltori Alessandro

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

e pertanto complessivamente presenti n. 40, assenti n. 0, componenti del Consiglio.

Presenti:assessori esterni **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa il Segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Dal Ri Alessandro e Bridi,Vittorio

Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/94 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed Organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e i loro Enti e Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

premesso che la stessa L.p. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa Legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

considerato che gli schemi armonizzati di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e s.m. e la previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV (Fondo pluriennale vincolato)", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio non negativo;

dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Dirigenti Responsabili dei Servizi e sulla base delle indicazioni fornite

dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei Servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021-2023;

preso atto che l'art. 50 della L.p. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del Decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)";

dato atto che ai sensi dell'art. 106, comma 3bis del D.L. n. 34/2020, per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è differito al 31 gennaio 2021;

verificato che al punto 8 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomi locali hanno condiviso l'opportunità del differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 di Comuni e Comunità fissandolo in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale e quindi alla data del 31 gennaio 2021;

rilevato che nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 peraltro, la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomi locali hanno concordato, in caso di ulteriore proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dei Comuni, l'applicazione della medesima proroga anche per i Comuni trentini, autorizzando altresì, per tali Enti, l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data;

preso atto della deliberazione consiliare 19 maggio 2020 n. 47, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019;

preso atto della deliberazione consiliare 26 novembre 2020 n. 144 esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio consolidato relativo all'anno finanziario 2019;

verificato che l'elaborazione dell'Allegato a) "Risultato presunto di amministrazione" è avvenuta sulla base del comma 3 dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 "Composizione del risultato presunto di amministrazione", come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

rilevato che al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stata applicata una quota di avanzo accantonato 2020 per un importo pari a euro 100.000,00 e una quota di avanzo vincolato 2020 per un importo pari a euro 417.208,72, come consentito dal principio contabile 4/1 della programmazione di bilancio;

atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

verificato altresì che nella definizione degli stanziamenti di spesa relativi ai redditi di lavoro dipendente per gli esercizi 2021-2023, si è tenuto conto della programmazione del fabbisogno e dei vincoli discendenti dal quadro normativo aggiornato con le disposizioni del Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2020 del Protocollo integrativo sottoscritto il 13 luglio 2020 della Legge provinciale 27/2010, come da ultimo modificata dalla Legge provinciale n. 6/2020 di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento e della Legge provinciale di stabilità per l'anno 2018 n. 18/2017;

preso atto che le previsioni di entrata relative al Fondo Investimenti Minori per l'anno 2021 sono pari ad euro 8.377.672,50, in ipotesi di invarianza rispetto alle assegnazioni disposte con deliberazioni della Giunta provinciale 06.12.2019 n. 1963 e 10.07.2020 n. 959;

rilevato che negli esercizi 2022 e 2023 le previsioni d'entrata relative all'ex Fondo Investimenti Minori sono pari a soli euro 3.653.715,80 su ciascuna annualità, importo che si riferisce alla quota capitale relativa all'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nell'anno 2015, in considerazione di quanto previsto dalla seconda integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020, e confermato dal Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per il 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, che sospendono la previsione della quota ex FIM per il 2022 e per il 2023 (ad esclusione della quota relativa al recupero delle somme connesse all'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nell'anno 2015);

considerato altresì che la quota relativa all'ex FIM per il 2022 è sospesa fino alla manovra di assestamento del bilancio provinciale, nella quale la Giunta provinciale si impegna, compatibilmente con il quadro finanziario complessivo, a rendere disponibili le risorse relative alla quota ex FIM per l'anno 2022;

rilevato altresì che il Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, per quanto attiene ai limiti di utilizzo in parte corrente

dell'ex FIM conferma, anche per l'anno 2021, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 11 della L.p. 36/1993 e s.m., quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, ovvero:

- la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% delle somme rispettivamente indicate per i diversi anni; anche per il 2021 nella quantificazione della quota utilizzabile in parte corrente si deve tener conto dei recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nell'anno 2015;
- i Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente la quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio;

preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2021, le tariffe e le aliquote d'imposta, con provvedimento di Giunta comunale o di Consiglio comunale;

viste le relative deliberazioni:

ORGANO	N.	DATA	OGGETTO
Giunta comunale	170	27.07.2020	Determinazioni di politica tariffaria. Regime tariffario di fruizione del servizio di mensa scolastica e tariffe anno scolastico 2020-2021 per il Territorio Val d'Adige
Giunta comunale	261	09.11.2020	Determinazioni di politica tariffaria. Criteri tecnici. Approvazione modifiche
Giunta comunale	258	09.11.2020	Determinazioni di politica tariffaria. Criteri tecnici. Politica tariffaria per l'esercizio finanziario 2021 dei servizi istituzionali gestiti in regime di monopolio o di concorrenza monopolistica e non coperti da entrate tributarie o da entrate disciplinate da norme di settore. Approvazione tariffe
Giunta comunale	259	09.11.2020	Determinazioni di politica tariffaria – criteri tecnici. Politica tariffaria per l'esercizio finanziario 2021 dei servizi offerti in concorrenza con altri operatori pubblici o privati senza particolari priorità sociali. Approvazione tariffe
Giunta comunale	260	09.11.2020	Determinazioni di politica tariffaria. criteri tecnici. Politica tariffaria per l'esercizio finanziario 2021 dei servizi a valenza sociale ovvero di pubblica utilità. Approvazione tariffe

preso atto che il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2021, ha confermato per il solo 2021, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS), le aliquote agevolate, le deduzioni e le compensazioni previste con il Protocollo d'intesa 2020 di data 8 novembre 2019;

atteso che, relativamente all'imposta immobiliare semplice (IMIS) disciplinata dalla Legge provinciale n. 14/2014 e s.m. e i. per l'anno di imposta 2021 sono confermate le aliquote, le detrazioni e ogni altra disposizione stabilite con deliberazione consiliare 13.02.2018 n. 12 ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006;

considerato che anche relativamente al canone di occupazione spazi ed aree pubbliche vige per il 2021 l'assetto tariffario approvato da ultimo con deliberazione consiliare 07.11.2017 n. 139;

atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, punto g) del D.Lgs. 118/2011, al bilancio

di previsione finanziario è allegata la nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo;

vista quindi la nota integrativa che costituisce l'Allegato n. 3;

vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

considerato che il Comune di Trento non risulta strutturalmente deficiario, ai sensi dell'art. 242, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]";

preso atto che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali" e che, in particolare, l'art. 9, comma 1 bis della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;

considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema;

atteso che la Legge di stabilità 2017 ha stabilito che, per gli esercizi 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento;

rilevato che con circolare 3 ottobre 2018 n. 25 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che "ai fini delle determinazioni del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 [...] gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio";

richiamato inoltre l'art. 1, commi 819-826 della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge n. 145/2018) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'Allegato 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

considerato che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli Enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012;

richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3 Legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale e non a livello di singolo Ente;

visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta, comunque, la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a livello di singolo Ente;

atteso che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, viene allegato al bilancio di previsione finanziario l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle Unioni di Comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si

riferisce;

visto il comma 1 dell'articolo 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., il quale prevede che le Regioni, gli Enti locali e i loro Enti ed Organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 ed allegano, ai sensi del comma 3, il Piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

visto pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", accluso al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

constatato che in base all'art. 50 del Regolamento del decentramento approvato con deliberazione consiliare 11.03.2015 n. 41 e s.m. il Consiglio comunale in sede di bilancio approva il piano di riparto delle risorse finanziarie alle Circostrizioni;

dato atto che:

- la Giunta comunale, con propria deliberazione 30.11.2020 n. 278, ha approvato, così come è previsto dall'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- la Giunta comunale, con propria deliberazione 30.11.2020 n. 287 ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;
- l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e dei suoi Allegati con il parere di data 10 dicembre 2020, così come previsto dall'articolo 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
- la messa a disposizione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con relativi allegati ai Consiglieri comunali è stata comunicata con nota prot. n. 274939 del 30 novembre 2020, ai sensi dell'art. 174, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
- la messa a disposizione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con relativi allegati ai Consiglieri circostrizionali, al fine dell'espressione del parere ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento del decentramento, è stata comunicata con nota prot. n. 274976 del 30 novembre 2020;
- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato esaminato e discusso dalla Commissione consiliare per il Bilancio, le attività economiche e gli affari generali nelle sedute del 3 novembre 2020 (tempistica della programmazione finanziaria 2021-2023), 10 novembre 2020 (Sezione corrente), 13 novembre 2019 (Sezione corrente e Sezione straordinaria);

preso atto che il parere espresso dai Consigli circostrizionali è risultato favorevole nelle seguenti Circostrizioni:

- n. 1 – Gardolo (verbale di deliberazione 15 dicembre 2020 n. 31);
- n. 2 – Meano (verbale di deliberazione 17 dicembre 2020 n. 31);
- n. 3 – Bondone (verbale di deliberazione 9 dicembre 2020 n. 20);
- n. 4 – Sardinia (verbale di deliberazione 16 dicembre 2020 n. 20);
- n. 5 – Ravina/Romagnano (verbale di deliberazione 14 dicembre 2020 n. 27);
- n. 6 – Argentario (verbale di deliberazione 18 dicembre 2020 n. 26);
- n. 7 – Povo (verbale di deliberazione 4 dicembre 2020 n. 29);
- n. 8 – Mattarello (verbale di deliberazione 17 dicembre 2020 n. 36);
- n. 9 – Villazzano (verbale di deliberazione 17 dicembre 2020 n. 33);
- n. 10 – Oltrefersina (verbale di deliberazione 18 dicembre 2020 n. 33);
- n. 11 – S. Giuseppe/Santa Chiara (verbale di deliberazione 16 dicembre 2020 n. 18);
- n. 12 – Centro storico/Piedicastello (verbale di deliberazione 14 dicembre 2020 n. 53);

preso atto delle osservazioni espresse dal Consiglio circostrizionale n. 5 Ravina-Romagnano (di cui alla deliberazione 14.12.2020 n. 27) concernenti la richiesta che il Comune si attivi, attraverso opportuni ordini del giorno, nel dare attuazione ai seguenti punti in occasione delle variazioni di bilancio che interverranno nel corso del 2021:

1. il lavoro. Le norme attivate durante il periodo di emergenza sanitaria hanno bloccato i licenziamenti da parte delle aziende e delle imprese. Temiamo che, quando la situazione sarà tornata alla normalità, verranno attuati i licenziamenti. Sappiamo inoltre che le persone devono pagare le bollette; i soldi servono per vivere e per le spese, e di conseguenza il tema

- del lavoro diventa importante. Si richiede quindi che le risorse vengano messe a disposizione del mondo del lavoro, anche attraverso sinergie con la Provincia autonoma di Trento;
2. le tariffe. Si ritiene opportuno e doveroso intervenire con agevolazioni che portino alla riduzione delle tariffe, dando alle famiglie e alle categorie maggiormente colpite una disponibilità economica; obiettivo più facilmente raggiungibile piuttosto della richiesta di contributi o bonus che vanno a confliggere con le complessità burocratiche;
 3. casa e affitti. Si invita il Comune ad intervenire con sussidi straordinari per la casa e per gli affitti. Quando la situazione sarà tornata alla normalità, scadranno i termini per tanti sfratti che sono stati al momento "congelati". Il problema della casa è ancora molto sentito nella nostra provincia;
 4. disabili e senza tetto. Si richiede di porre attenzione ai senza tetto e alle famiglie con disabili che hanno sofferto particolarmente il periodo del lockdown e hanno bisogno di riprendere la socialità;

considerato che gli interventi proposti dalla Circostrizione n. 5 Ravina-Romagnano ed evidenziati dai punti da 1. a 4. al paragrafo precedente, saranno tenuti in evidenza compatibilmente con le risorse disponibili nel corso dell'arco temporale di riferimento del D.U.P. e del Bilancio in oggetto;

ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, dei relativi allegati e della nota integrativa, dando atto che il D.U.P. è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 29 dicembre 2020 n. 175;

constatato che successivamente all'approvazione del Bilancio la Giunta comunale provvederà, con l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione, previsto ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., ad assegnare le risorse ai singoli Dirigenti e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo ai Dirigenti stessi;

atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della cosiddetta competenza finanziaria potenziata);

premesso che in relazione a quanto di cui al presente provvedimento e/o al D.U.P. sono stati presentati svariati emendamenti, tutti ritirati dai proponenti fatti salvi l'emendamento acquisito il 21.12.2020 al prot. n. 298226, non approvato come da verbale in atti, gli emendamenti acquisiti il 19.12.2020 al n. 297649 prot. e al n. 297652 relativi al D.U.P. ed approvati come meglio descritto nella richiamata deliberazione odierna n. 175, e gli emendamenti recanti il numero progressivo 6 ed 11, approvati giusta verbalizzazione in atti ed in ordine ai quali ci si soffermerà a seguito;

visto l'emendamento n. 6 acquisito il 19.12.2020 al prot. n. 297651, presentato dai Consiglieri Merler ed Angeli in relazione al Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 che propone:

- l'implementazione, nell'anno 2021, dello stanziamento del capitolo 1247 "Turismo: trasferimenti ad APT" per l'importo di euro 100.000,00;
- di dare copertura alla maggiore spesa di parte corrente mediante la riduzione del capitolo 2206 "Manutenzione e gestione strade comunali" per l'importo di euro 65.000,00 e la diminuzione del capitolo 1560 "Manutenzione edifici" per l'importo di euro 35.000,00;

atteso che detto emendamento è stato oggetto del parere di regolarità tecnico amministrativa del Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili, del parere in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e del parere del Collegio dei Revisori dei Conti di data 29.12.2020 prot. n. 305504;

visto l'emendamento n. 11 acquisito il 29.12.2020 al prot. n. 305031 presentato dai Consiglieri Merler, Angeli, Urbani in relazione al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 (che ai fini della resa del parere da parte dei Servizi competenti e del Collegio dei revisori risulta ricompreso nell'emendamento n. 10 prot. n. 305021), in ordine al quale il Consigliere Bridi ha dichiarato adesione in corso di adunanza come da verbale in atti, atto a proporre quanto segue:

- di inserire nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e nel bilancio di previsione finanziario 2021–2023, sull'annualità 2021, le seguenti nuove spese di parte straordinaria:
 1. euro 550.000,00 sull'anno 2021 per spese tecniche e lavori al lido Manazzon (nuova opera) condizionando l'inserimento dell'intervento all'approvazione del progetto

- preliminare entro il 01 febbraio 2021;
2. euro 850.000,00 sull'anno 2021 per spese tecniche e lavori di realizzazione rotatoria S. Lazzaro, condizionando l'inserimento dell'intervento all'approvazione del progetto preliminare entro il 01 febbraio 2021;
 3. euro 77.000,00 sull'anno 2021 per la sostituzione degli arredi dell'Aula Magna-Teatro presso la Scuola Media di Cognola, come primo intervento di un più ampio progetto di ristrutturazione della scuola, creando una nuova opera al capitolo 7095;
 4. euro 100.000,00 sull'anno 2021 per spese tecniche e precantiere per vulnerabilità e adeguamento sismico struttura esistente dell'area ex Atesina;
 5. euro 423.000,00 sull'anno 2021 per un piano di manutenzione straordinario delle Circoscrizioni come di seguito suddiviso:
 - euro 143.000,00 per cap. 7002 “Decentramento: Beni immobili – manutenzione straordinaria” - opera 302421 “Edifici adibiti a centri civici interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti tecnologici”;
 - euro 130.000,00 per cap. 7127 “Manutenzione e gestione del verde: beni immobili – manutenzione straordinaria” - opera 277421 “Aree minori da attrezzare a verde”;
 - euro 150.000,00 per cap. 7153 “Manutenzione e gestione strade comunali ed attività generali: beni immobili – manutenzione straordinaria” - opera 165321 “Interventi per la viabilità interventi di manutenzione straordinaria”;
- di inserire nel bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, sull'annualità 2021, le seguenti nuove spese correnti:
 6. euro 18.000,00 sull'anno 2021 e sulla sezione corrente per spese per concorso di progettazione per la riqualificazione piazza S. Donà;
 7. euro 40.000,00 sull'anno 2021 e sulla sezione corrente per la realizzazione di due studi di fattibilità a Villamontagna;
 - di dare copertura alle maggiori spese di parte ordinaria, per complessivi euro 58.000,00, nell'esercizio 2021, attraverso la diminuzione, di pari importo, del cap. 1578 “Valori comuni dell'ente: versamenti i.v.a. a debito per le gestioni commerciali”;
 - di dare copertura alle maggiori spese di parte straordinaria, per complessivi euro 1.900.000,00, nell'esercizio 2021, attraverso la riduzione dell'opera 645521 “Area ex Atesina - caratterizzazione, spese tecniche e demolizioni” di euro 2.000.000,00, lasciando sull'opera la previsione di euro 100.000,00 per spese tecniche e precantiere per vulnerabilità e adeguamento sismico struttura esistente di cui al punto 6. dell'emendamento, impegnando, attraverso un O.D.G., l'Amministrazione comunale ad inserire l'opera a bilancio non appena la stessa sia divenuta proprietà del Comune;

atteso che detto emendamento è corredato dal parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente dell'Area Tecnica e del territorio, dal parere in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti di data 29.12.2020 prot. n. 305504;

visto in tal senso il documento a firma multipla di data 29.12.2020 prot. n. 305504 che riepiloga gli emendamenti presentati ed i relativi pareri acquisiti;

considerato che i suddetti emendamenti prot. n. 297651 e n. 305031, qui da intendersi integralmente richiamati, sono stati approvati come risulta dal verbale in atti;

dato atto altresì che i predetti emendamenti, così come approvati, incidono sul paragrafo 2.4 della sezione operativa del D.U.P. approvato con la deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 175, comportandone il conseguente adeguamento;

rilevato che il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Risorse finanziarie è espresso anche ai sensi dell'art. 153, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari Servizi, e scritte nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

- la Legge 24 dicembre 2012 n. 243 e s.m.;
- la Legge 30 dicembre 2018 n. 145;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e s. m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3 lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, nonché degli art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

atteso che, per adempiere alla predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, nonché per provvedere ai conseguenti impegni e pagamenti di spese, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati (Allegato n. 1 così come emendato), nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m., con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali (come determinate a seguito degli emendamenti) che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA	2021	2022	2023
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	4.147.368,53	3.770.225,15	3.770.225,15
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	1.543.852,19	1.483.852,19	0,00
TITOLO 1 – Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	41.134.000,00	45.714.000,00	45.714.000,00
TITOLO 2 – Trasferimenti correnti	94.951.223,28	84.067.059,36	84.160.980,49
TITOLO 3 – Entrate extratributarie	45.152.092,39	45.729.317,46	45.478.917,40
TITOLO 4 – Entrate in conto capitale	61.696.475,16	27.296.688,86	22.871.794,29
TITOLO 5 – Entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
TITOLO 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	152.600.365,87	152.300.365,87	152.300.365,87
Avanzo di Amministrazione	517.208,72		

TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA	441.742.586,14	400.361.508,89	394.296.283,20
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

PARTE SPESA	2021	2022	2023
TITOLO 1 – Spese correnti	181.568.017,12	177.623.626,17	177.432.447,24
TITOLO 2 – Spese in conto capitale	63.240.327,35	26.070.541,05	20.161.794,29
TITOLO 4 – Rimborso di prestiti	4.333.875,80	4.366.975,80	4.401.675,80
TITOLO 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
TITOLO 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	152.600.365,87	152.300.365,87	152.300.365,87
TOTALE GENERALE PARTE SPESA	441.742.586,14	400.361.508,89	394.296.283,20

2. di approvare gli altri allegati previsti dall'art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Allegato n. 2), nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di approvare la nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2021-2023 (Allegato n. 3), nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. di approvare il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" (così come emendato), redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23.12.2015, già accluso al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
5. di approvare il piano di riparto dei fondi tra le Circoscrizioni, già accluso al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
6. di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con il parere di data 10 dicembre 2020, così come previsto dall'articolo 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
7. di dare atto che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e nel rispetto del risultato di competenza saldo di cui all'art. 9 della Legge 243/2012;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22.09.2014;
9. di dare atto che il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (così come emendato) verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) "decorsi 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione [...]" così come disciplinato dall'art. 161 del T.U.E.L, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 903 della Legge 145/2018 "Legge di bilancio 2019", secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18.10.2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
10. di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano Esecutivo di Gestione definitivo per il triennio 2021-2023;
11. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1, n. 2 e n. 3.

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ART. 174 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M. BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE.

Votazione palese

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 40

Favorevoli: n. 24 i Consiglieri Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Bungaro, Casonato, Chilà, Dal Ri, Fernandez, Filosi, Fiori, Franzoia, Gilmozzi, Ianeselli, Lenzi, Maule, Panetta, Pedrotti, Raffaelli, Robol, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez

Contrari: n. 8 i Consiglieri Bridi, Demattè, Filippin, Giuliani, Merler, Saltori, Urbani, Zanetti C.

Astenuti: n. 8 i Consiglieri Angeli, Carli, Frachetti, Guastamacchia, Maestranzi, Maschio, Piccoli, Zanetti S.

Trento, addì 29.12.2020

il Segretario generale
f.to Dott.ssa Moresco Lorenza



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 94 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: ART. 174 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M. BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 10 dicembre 2020

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 94 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: ART. 174 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M. BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 10.12.2020